

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1984

Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di
trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti
ufficiali giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — L'indennità che l'ufficiale giudiziario o l'aiutante ufficiale giudiziario percepisce per l'espletamento degli atti fuori dalla sede dell'ufficio è attualmente regolata dall'articolo 133 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Dalla semplice lettura della normativa risulta evidente che la misura dell'emolumento non è assolutamente proporzionata alle spese vive che il pubblico ufficiale deve affrontare per effettuare la trasferta. A tal fine basta raffrontare i costi dei mezzi di locomozione e della benzina dall'epoca in cui l'indennità vigente fu determinata con quelli attualmente in vigore.

La situazione di fatto che si è venuta determinando per effetto della mancata variazione dell'indennità e per converso per gli aumenti nel frattempo intervenuti nelle tariffe postali, è tale che il costo della notificazione per posta degli atti da eseguire fuori del Comune ove ha sede l'ufficio giudiziario è superiore, anche se la notificazione è fatta nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Ufficio stesso, a quello relativo alla notificazione effettuata personalmente dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario.

Consegue che i detti pubblici ufficiali sono demotivati a compiere il servizio che è loro proprio e tendono a servirsi sempre più del mezzo postale, con aggravio dell'or-

ganizzazione postale e con ulteriore occasione di rinvio dei procedimenti giudiziari a causa dei ritardi che spesso si riscontrano rispetto alla restituzione degli avvisi di ricevimento.

In questo stato di cose, si ritiene indilazionabile intervenire legislativamente nella materia delle trasferte anzidette, adeguandone la misura all'entità delle spese che i pubblici ufficiali interessati debbono sostenere, non solo al fine di un proporzionato rimborso delle spese stesse e di un giusto riconoscimento degli oneri connessi alla trasferta, ma anche allo scopo di ottenere un miglioramento del servizio, che rappresenta un fattore essenziale per l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale sia nella materia penale che in quella civile.

Con l'occasione è apparso opportuno effettuare aggiornamenti nella modalità di determinazione delle distanze calcolate ai fini dell'indennità, realizzando così una semplificazione nella liquidazione delle spettanze, e nel contempo eliminare, a mezzo di esplicito dettato legislativo, alcune incertezze o ingiustificate regolamentazioni che sono riscontrabili in materia di tassazione dell'indennità in esame sulla base della vigente normativa sull'imposta sulle persone fisiche.

L'articolo 1, oltre a fissare nuove misure dell'indennità di trasferta, ragguagliata al costo dei mezzi di trasporto al gennaio 1983, stabilisce, al fine di semplificare la contabilità in sede di ricezione degli atti e di evitare in tal modo inconvenienti derivanti dalla numerosa contemporanea presenza dei committenti davanti agli sportelli dell'ufficio, tre fasce chilometriche entro ciascuna delle quali l'indennità è aumentata in proporzione ridotta, in modo da ridurre le spese delle parti anche in considerazione del fatto che nei percorsi superiori ai diciotto chilometri la spesa del mezzo di locomozione si riduce.

È prevista una indennità differenziata per le notificazioni e per le esecuzioni per i seguenti motivi. La misura stabilita per le notificazioni non sarebbe di per se stessa sufficiente a coprire le spese erogate per l'uso dei mezzi di trasporto e per il logorio degli indumenti; ma può ritenersi che lo sia, se

si considera che nella grande maggioranza dei casi l'aiutante procede a notificazioni di più atti nella stessa zona.

Gli atti di esecuzione, invece, di solito non consentono questa possibilità di raggruppamento ed inoltre, per lo più, comportano per l'ufficiale procedente un dispendio di attività ben più oneroso.

L'ufficiale, invero, deve accedere nell'abitazione o in altro luogo chiuso di pertinenza dell'esecutato e può anche incontrare delle resistenze, tanto da dover richiedere l'intervento della forza pubblica; può trovarsi di fronte ad incidenti di esecuzione, talvolta anche complessi, come accade spesso nella materia degli sfratti. Appare opportuno, pertanto, elevare per queste prestazioni l'indennità, in modo da garantire non solo il rimborso delle spese vive, ma di compensare altresì l'ufficiale giudiziario del maggior dispendio di tempo e di attività, anche al fine di indurre l'ufficiale giudiziario procedente ad eseguire con maggiore sollecitudine gli atti richiesti. Va anche sottolineato che l'interesse dell'ufficiale giudiziario ad espletare le esecuzioni accelererà il corso delle procedure per il recupero dei crediti erariali ed eliminerà, o almeno attenuerà, la necessità del rinnovo degli atti presso le cancellerie, oggi indispensabile per evitare la prescrizione dei crediti stessi.

L'articolo conferisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di proporre, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale e di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, la modificazione dell'importo dell'indennità di trasferta — in analogia con quanto disposto relativamente ai compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, agli interpreti traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria — tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

L'adeguamento è previsto come espressione di esercizio della relativa facoltà attribuita al Ministro, perchè si è ritenuto, in linea con le più recenti valutazioni di carattere economico-finanziario, non opportuno

introdurre un meccanismo di indicizzazione automatica che viene considerato un fattore di svalutazione monetaria; si è preferito devolvere al prudente apprezzamento dell'autorità politica il giudizio sulla necessità dell'adeguamento della misura dell'indennità sulla base di tutti gli elementi utili, di natura economica-finanziaria e sociale rilevabili all'epoca della decisione. Circa l'entità dell'adeguamento si è fatto poi riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificata nel triennio precedente, ma si è ritenuto di dover escludere l'automatismo nell'applicazione di tale indice, essendo sembrato più opportuno, per una migliore aderenza agli elementi socio-economici avanti detti, lasciare all'autorità politica di valutare di volta in volta se applicare *in toto* oppure in percentuale l'indice di aumento.

Peraltro, un criterio analogo è già in atto, e non ha dato luogo ad inconvenienti, per l'indennità di accesso cambiario spettante a notai, ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari.

Le attuali disposizioni dell'articolo 138 dell'Ordinamento, tendenti all'attribuzione dei diritti e delle indennità recuperati successivamente alla definizione dei processi in favore dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario che li ha prodotti, oltre che comportare numerosi adempimenti da parte delle cancellerie, degli uffici del registro e degli ufficiali giudiziari, senza peraltro raggiungere lo scopo che si prefiggono, risultano in realtà superate sia da successive disposizioni che dalla prassi.

Infatti, nella prassi spesso avviene che anche quando, con notevole dispendio di energie e di tempo, sono indicati distintamente i diritti e le indennità spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, gli uffici del registro, nell'inviare all'ufficiale giudiziario dirigente le somme recuperate non riproducono la distinzione tra diritti ed indennità.

Inoltre la normativa citata non contiene alcuna disposizione in favore dei coadiutori, nonostante che essi partecipino all'attività procedimentale necessaria per il recupero dei crediti. La lacuna è dovuta alla circostanza che all'epoca della formulazione della dispo-

sizione legislativa non era stato ancora proceduto all'inquadramento nell'ambito dei dipendenti statali dei coadiutori degli ufficiali giudiziari.

Con l'articolo 2 si provvede a colmare la lacuna legislativa anzidetta, non essendo dubbio che si debba remunerare il lavoro svolto dai coadiutori, e a distribuire in misura equa i diritti e le indennità di trasferta recuperati tra le categorie, in proporzione dell'attività da ciascuna svolta, snellendo, nel contempo, la procedura oggi prevista per la ripartizione delle somme in argomento con economia di lavoro e di tempo per le cancellerie e gli uffici del registro ed eliminando l'insorgenza di motivi di controversie tra ufficiali giudiziari ed aiutanti.

In particolare, con il disegno di legge viene stabilito che di tali emolumenti nella loro globalità, va attribuito all'ufficiale giudiziario il 45 per cento, all'aiutante il 45 per cento e al coadiutore il 10 per cento, considerato che i diritti e le indennità spettanti, in media, sia per gli atti di notificazione che per quelli di esecuzione, corrispondono a tali percentuali.

La ripartizione tra le tre categorie è fondata sui seguenti criteri: per un atto di notificazione spettano, in media, al coadiutore lire 200 su lire 2.000 recuperate; per un atto di esecuzione spettano al coadiutore lire 300 su lire 3.500 recuperate.

Per quanto concerne diritti e indennità spettanti agli ufficiali giudiziari ed aiutanti va rilevato che, se è vero che questi ultimi eseguono circa il quadruplo degli atti eseguiti dai primi (il numero delle esecuzioni, in media, rappresenta la quarta parte di quello delle notificazioni), tuttavia gli ufficiali giudiziari, per gli atti di loro competenza, percepiscono circa il quadruplo dei diritti e delle indennità spettanti agli aiutanti. Infatti, per un atto di notificazione, eseguito in genere dall'aiutante, competono in media lire 2.000, mentre per un atto di esecuzione, eseguito esclusivamente dall'ufficiale giudiziario, competono in media lire 6.000 (a tale somma vanno aggiunti i diritti e le indennità che competono all'ufficiale giudiziario nei casi in cui provvede, contestualmente all'esecuzione, alla notificazione dell'atto).

Pertanto, si verifica una compensazione tra atti e diritti relativi.

Nell'ambito della detta percentuale viene, poi, precisato ai fini del conteggio degli emolumenti sommati per il raggiungimento del « minimo garantito » (trattamento economico corrispondente allo stipendio dell'impiegato statale di pari livello, assicurato dallo Stato in caso di insufficienza del gettito dei proventi) che, per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari, della quota loro spettante il 60 per cento è attribuito quale indennità di trasferta ed il 40 per cento quale diritti, con riferimento alle misure delle indennità e dei diritti in media da loro percepiti per gli atti di esecuzione.

Tali percentuali vengono fissate tenendo conto delle somme riscosse dall'ufficio del registro in relazione alla suddivisione di quanto, per un singolo atto di esecuzione, è attribuibile ad indennità di trasferta e di quanto è riferibile a diritti.

Per quanto riguarda gli aiutanti, la percentuale loro attribuita quale indennità di trasferta sulla quota del 45 per cento loro spettante, è prevista nella misura più limitata (50 per cento) rispetto a quella attribuita allo stesso titolo agli ufficiali giudiziari (60 per cento) mentre il residuo 50 per cento viene attribuito a diritti, per le seguenti considerazioni:

per un atto di notificazione l'aiutante percepisce a carico della parte lire 300 di diritti e lire 1.500 per indennità; e, pertanto le stesse somme dovrebbero essere loro liquidate nei casi di recupero dei crediti erariali.

Tuttavia, poichè gli aiutanti stessi percepiscono, ai sensi dell'articolo 142, per tutte le notificazioni in materia penale, una indennità forfettizzata anticipata a carico dell'Erario, sembra opportuno che l'Erario stesso venga almeno parzialmente ristorato degli esborsi sostenuti per la detta anticipazione in materia penale mediante una attribuzione agli aiutanti in misura minore di

quella prevista per gli ufficiali giudiziari (50 per cento anzichè 60 per cento).

Il 10 per cento così attribuito in più ai diritti consente una maggiore consistenza degli stessi in maniera tale da ridurre di conseguenza la spesa gravante sull'Erario per la corresponsione dell'indennità integrativa ai fini del raggiungimento del « minimo garantito » per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'attuale indennità forfettizzata per le notificazioni in materia penale, calcolata sulla base del costo della vita del 1975, è del tutto inadeguata all'attuale costo della vita. Pertanto, anche tale indennità va aumentata, sia pure in misura ridotta rispetto a quella spettante in materia civile.

Con l'articolo 3, pertanto, si introduce una terza fascia chilometrica per le trasferte in materia penale per adeguare, per i viaggi superiori ai venti chilometri, l'indennità alle spese derivanti dal più lungo percorso.

Con l'articolo 4 si assoggetta a tassazione ai fini dell'IRPEF il 40 per cento dell'indennità di trasferta, nel senso che tale 40 per cento delle indennità riscosse concorre a costituire il reddito imponibile individuale, escludendo la restante parte, in quanto importo imputabile esclusivamente a rimborso delle spese non quantificabili o non documentabili.

La soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 134 dell'Ordinamento è conseguente all'istituzione delle fasce chilometriche e alla disposizione che prevede il diritto all'aumento dell'indennità per i percorsi di frazioni superiori ai tre chilometri, entrambe contenute nell'articolo 1.

Dalle proposte contenute nel disegno di legge non deriva spesa per l'Erario, in quanto l'onere derivante allo Stato dall'applicazione della legge, previsto in 1 miliardo e 900.000.000, trova la corrispondente entrata nella tassa erariale riscossa a carico delle parti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 133 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:

- a) fino a sei chilometri: lire 1.500;
- b) fino a dodici chilometri: lire 2.800;
- c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800;

oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità di cui alla lettera c) è aumentata di lire 800.

Per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142.

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica — su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica — l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modifi-

cazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente ».

Art. 2.

L'articolo 138 dell'Ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, nonchè i diritti spettanti ai coadiutori.

L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole tratte operate.

Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinchè si assicurino che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.

L'ammontare delle somme è attribuito per il 45 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 45 per cento all'aiutante e per il 10 per cento al coadiutore.

La parte attribuita all'ufficiale giudiziario è destinata per il 40 per cento ai diritti e per il rimanente 60 per cento alle indennità di trasferta; la parte attribuita all'aiutante è destinata per metà ai diritti e per metà alle indennità di trasferta.

Nelle sedi dove manchi l'aiutante ufficiale giudiziario, il 45 per cento ad esso spettante è attribuito all'ufficiale giudiziario, il quale destinerà il 50 per cento ai diritti e il 50 per cento alle indennità di trasferta ».

Art. 3.

L'articolo 142 dell'Ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'articolo 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento: in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'articolo 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

L'ufficiale giudiziario a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'articolo 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di lire 400, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di lire 1.000 e di lire 1.500.

Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di

500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.

L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti ».

Art. 4.

L'articolo 154 dell'Ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.

Eguale tassa è dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennità, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

La tassa del dieci per cento di cui ai precedenti commi è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sulla imposta di bollo.

Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, la applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.

La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di

atto a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilita in lire cinquanta; detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario.

In relazione a particolare esigenza di servizio, è facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale.

L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare.

Le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 e all'articolo 142 e l'indennità di accesso di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del quaranta per cento del loro ammontare ».

Art. 5.

È soppresso il terzo comma dell'articolo 134 dell'Ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.900 milioni annue, si provvede con l'aliquota delle maggiori entrate previste per tassa erariale a carico delle parti di cui al precedente articolo 4.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.